



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Il Presidente

Roma, 15 dicembre 2021

Prot. 6352/21
tramite posta elettronica

Al Coordinamento Ordini regionali Area Nord

e p.c. Ai Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine
degli Assistenti sociali

Ai Consiglieri regionali dell'Ordine

Loro sedi

Oggetto: richiesta chiarimento adempimenti Ordini regionali ex DL 172/2021

Cari Presidenti,
facendo seguito alla Vs. nota prot.n. 3480 del 14 dicembre 2021, si comunica che, in merito a quanto disposto dal nuovo decreto, è utile riprendere quanto già indicato ufficialmente dal Ministero della Salute con il parere del 3 agosto 2021. Risulta chiaro che non vi siano specifici obblighi per gli ordini territoriali e nazionale degli assistenti sociali in quanto né professione sanitaria, né operatori di interesse sanitario.

Per quanto concerne le nuove disposizioni si segnala quanto previsto dallo stesso decreto all'articolo 2 comma 1 lettere c) e d) e che presumibilmente coinvolgerà molti assistenti sociali. In particolare, alla lettera c) viene esteso l'obbligo a: *“personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”*. In questa fattispecie, vista la forte differenziazione territoriale in merito all'organizzazione dei servizi, è del tutto evidente che saranno i datori di lavoro ed i responsabili della struttura a provvedere alle procedure di accertamento ed eventuale sospensione dal lavoro.

La successiva lettera d) indica *“personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”*. Anche in questa fattispecie sarà il datore di lavoro, qualora il professionista eserciti la professione *“all'interno degli istituti penitenziari”* a provvedere come dettato dal decreto.

In ogni caso, dalla lettura della norma, non si evince alcun adempimento a carico delle strutture ordinistiche sia per la parte amministrativa che per quella disciplinare.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti



Gianmario Gazzi